Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1706.
Modificazioni delle norme regolamentari vigenti in materia di tratturi e di trazzere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1926, n. 2158, che porta aggiunte e modifiche al Regio decreto suddetto;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, che approva il regolamento per l'assetto definitivo dei demani suddetti;

Visto il R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1955, che proroga per due anni l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1936-XIV, che proroga di un altro anno l'applicazione del suddetto art. 2;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I capi II, III, IV, V e VI del titolo I del regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere, approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, con gli articoli relativi dal n. 9 al n. 35, sono soppressi e sostituiti dai capi II, III, IV e V con i rispettivi articoli dal 9 al 35 contenuti nell'annesso allegato firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — La disposizione di cui al n. 3 dell'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, è modificata come segue:

« 3° gli elementi e i dati di cui ai nn. 4, 5 e 6 del seguente art. 7 ».

Art. 3. — Il 1° comma dell'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, è modificato come segue:

« Appena compiuta, in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e dal presente regolamento, la generale sistemazione di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze delle provincie interessate provvederanno alla compilazione dei registri di consistenza, in base alle piante geometriche di cui all'art. 26 delle nuove norme, approvate col presente decreto, ed a tutti i documenti e titoli che saranno ad esse opportunamente comunicati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Rossoni — Di Revel — Cobolli-Gigli.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 79. — Mancini.

Allegato.

CAPO II.

Destinazione dei suoli occorrenti agli usi armentizi, alla viabilità ed agli altri fini pubblici.

Art. 9. — I terreni che in base agli accertamenti di cui al capo I risultino appartenenti al demanio pubblico armentizio hanno le seguenti preliminari destinazioni:

1° sono conservati totalmente o parzialmente i tratturi e le trazzere che — tenuto conto della natura dei terreni e degli ordi-

namenti agrari delle regioni attraversate e collegate — risultino necessari ai bisogni dell'industria armentizia ed al suo prevedibile miglioramento e sviluppo;

2° passano a far parte del demanio stradale dello Stato, o sono trasferiti gratuitamente alle Provincie, ai Comuni od ai Consorzi di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, le zone tratturali e trazzerali che siano ritenute necessarie ai bisogni della viabilità e non occorrano al transito degli armenti trasmigranti;

3° sono conservati dallo Stato quei suoli che non occorrendo agli usi anzidetti siano utilizzabili per altri fini pubblici di competenza statale.

Nei casi in cui improrogabili esigenze di pubblica utilità lo richiedano e purchè non ne derivi pregiudizio al transito ed al pascolo degli armenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti che ne facciano richiesta l'occupazione dei suoli tratturali e trazzerali in attualità di uso pubblico, anche prima che sia accertata la consistenza della via armentizia.

Art. 10. — Nel caso che qualche tronco di tratturo o di trazzera rimanga in tutto o in parte compreso nel perimetro urbano e suburbano dell'abitato dei Comuni o loro frazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerate le esigenze edilizie e sanitarie locali, può sclassificare anche la parte da conservare ai fini armentizi, a condizione che i Comuni assicurino il comodo e libero transito degli armenti nei modi stabiliti dal predetto Ministero.

Nei terreni da destinare alla viabilità devono comprendersi anche le aree occupate o da occupare con fossi laterali, piazzuole di scambio, controbanchine, scarpe di rialzo, e — nell'interno dei centri abitati — le piazze, i vicoli e gli spazi adiacenti alle strade necessarie al pubblico transito.

Art. 11. — Gli Uffici della reintegra delimitano le zone da conservare o da destinare ai fini di cui al precedente art. 9 e, previa approvazione del Ministero di agricoltura e foreste, provvedono:

a) a comunicare, a norma dell'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, alle competenti Intendenze, gli elementi necessari per iscrivere nei registri di consistenza i terreni riservati agli usi armentizi;

b) a consegnare agli Enti interessati ed alle Amministrazioni dello Stato i suoli destinati ai bisogni stradali ed agli altri fini pubblici di competenza statale.

Anche dopo l'avvenuta consegna delle zone destinate agli usi stradali, gli armenti trasmigranti continueranno a transitare su di esse sino a quando gli Enti interessati non provvedano diversamente al libero e comodo passaggio degli armenti stessi.

Art. 12. — A partire dalla data del verbale di consegna, gli Enti e le Amministrazioni concessionari delle zone destinate ai bisogni della viabilità ed ai fini pubblici di competenza statale sono obbligati ad iscriverle nei propri elenchi stradali o nei registri di consistenza e a provvedere per la loro ulteriore conservazione, tutela e manutenzione.

Ove nei termini stabiliti non abbia luogo la prevista destinazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può revocare la concessione, sentito, quando si tratti delle zone destinate ai bisogni della viabilità, il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13. — Qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deliberi di provvedere alla costruzione delle strade ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è tenuto ad osservare le norme vigenti per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato. I lavori, sempre nei limiti della spesa stanziata, a norma dell'art. 17, lettera *b*), del Regio decreto stesso, sul capitolo 59 dell'esercizio in corso e corrispondenti degli esercizi futuri, saranno eseguiti, salvo classifica definitiva della strada ai sensi di legge.

I sussidi ed i concorsi di spesa che per disposizioni di leggi generali e speciali spetterebbero agli Enti nell'interesse dei quali la strada è costruita, saranno versati al bilancio statale di entrata quale parziale recupero delle spese sostenute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sullo stanziamento di cui alle lettere *c*) e *d*) del ripetuto art. 17.

Qualora tali sussidi e concorsi siano a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, i lavori di cui sopra non potranno essere iniziati se non dopo avere ottenuto il preventivo nulla osta del Ministero stesso.

Art. 14. — Gli Enti consegnatari delle zone destinate alla viabilità ordinaria e poderale, i quali vogliano procedere alla trasformazione ed al riattamento stradale avvalendosi dei contributi previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, devono farne espressa dichiarazione e presentare agli Uffici di reintegra i seguenti documenti, entro il termine di un anno a decorrere dalla data del verbale di consegna:

1° il progetto esecutivo dei lavori;

2° i pareri richiesti dalla vigente legislazione sulle opere pubbliche;

3° l'estratto dell'elenco in cui la strada risulti regolarmente iscritta.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito per quanto occorra le Amministrazioni interessate, delibera in merito alle suddette richieste, determina la misura degli eventuali contributi, fissa le condizioni che ritiene necessarie, e stabilisce i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, termini che possono essere prorogati dal Ministero stesso qualora concorrano speciali circostanze.

I contributi da assegnarsi in forza del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sono cumulabili con quelli previsti dal R. decreto 13 febbraio 1923, n. 215, purchè contenuti nei limiti massimi fissati da questo decreto.

Art. 15. — In caso di inosservanza dei termini stabiliti o di inadempienza delle condizioni fissate ai sensi dell'articolo precedente il Ministero può pronunziare la decadenza dei contributi assentiti. La decadenza è pronunziata dietro preavviso di giorni 60 ed è ad ogni effetto notificata all'Ente ed al Prefetto della provincia.

Art. 16. — Alla liquidazione ed al pagamento dei contributi di cui al precedente art. 14, assegnati in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sulle opere pubbliche sentito il Commissariato di reintegra o l'Ufficio tecnico speciale delle trazzere secondo le rispettive competenze territoriali.

Capo III.

La liquidazione conciliativa del demanio armentizio.

Art. 17. — L'Ufficio della reintegra — prima di procedere alla compilazione ed all'aggiornamento della pianta planimetrica di un tronco armentizio — rende noto, mediante avviso da affiggersi nell'albo e nelle località più frequentate del Comune interessato e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia, che, subito dopo la determinazione delle zone da conservare o da destinare a norma dell'art. 9, si procede bonariamente alla ripresa di possesso o alla legittimazione delle zone occupate ed all'alienazione dei rimanenti suoli di demanio armentizio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha la facoltà insindacabile di stabilire quali occupazioni debbono essere rimosse e quali legittimate.

Art. 18. — Nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del Foglio degli annunzi legali, nel quale sia stato inserito l'avviso di cui al precedente art. 17, le Provincie, i Comuni, gli Enti e le Società che intendano esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 9, lett. *a*) e *b*), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, devono presentare le proprie domande all'Ufficio di reintegra e — salvo esonero espressamente accordato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — comprovare il possesso della capacità e dei mezzi finanziari occorrenti per l'utilizzazione dei suoli ai fini per i quali vengono richiesti.

Fra gli Enti a cui spetta il diritto di prelazione sono da comprendere quelli che si propongono fini di colonizzazione interna.

Gli Uffici della reintegra rimettono le domande e i documenti con le risultanze degli accertamenti compiuti e con le proposte del caso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede definitivamente.

Art. 19. — Per la cessione dei suoli che vengono assegnati in via di prelazione ai sensi dell'art. 9, lett. *a*) e *b*) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, il prezzo di stima, dovuto a norma dell'articolo stesso, è determinato con i criteri di valutazione del seguente art. 24, e ad esso sono applicabili le riduzioni ed agevolazioni previste dall'art. 20 e dal citato art. 24. Tale cessione, oltre ad essere subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e cautele che sono caso per caso stabilite dall'Amministrazione, può essere dalla stessa revocata, qualora, nei termini stabiliti, non abbia luogo la destinazione per la quale i terreni furono concessi.

La revoca della cessione è pronunciata col semplice preavviso di giorni 60 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sarà notificato agli interessati.

Art. 20. — Scaduto il termine perentorio di giorni 60 a decorrere dalla data di inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali, gli Uffici della reintegra provvedono in via bonaria alla ripresa di possesso o alla legittimazione delle zone occupate, nonchè all'assegnazione ai frontisti dei suoli non concessi in via di prelazione ai sensi del precedente art. 18.

Gli atti relativi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I prezzi, i canoni, le penali e i danni sono determinati con le norme di cui al seguente art. 24, ma il loro ammontare può in questa sede conciliativa essere ridotto di non oltre il 30 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in favore degli occupatori e dei frontisti che addivengano al rilascio, alla legittimazione ed all'acquisto dei suoli nei termini ed alle condizioni loro prestabiliti. Oltre tale limite ogni maggiore riduzione non potrà essere assentita se non previo assenso del Ministero delle finanze.

Degli accordi intervenuti i delegati alla reintegra curano che sia redatto processo verbale da trasmettersi all'ufficio finanziario competente per l'ulteriore adempimento delle formalità di registro, trascrizione, ipoteca e voltura.

Alla ripresa di possesso delle zone occupate ed alla consegna di quelle legittimate ed alienate procedono gli Uffici della reintegra in confronto di coloro che risultino in regola con i pagamenti.

Art. 21. — Qualora sussistano zone occupate o disponibili, che risultino inutilizzabili agli usi armentizi, stradali e ad altri fini pubblici e che, per la loro ubicazione, estensione e natura non possono ricevere destinazione migliore e diversa da quella che già hanno o da quella per la quale sono richieste, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentirne la legittimazione o la vendita anche prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 17.

CAPO IV.

I piani di liquidazione definitiva.

Art. 22. — Qualora, dopo aver provveduto a quanto è previsto nei precedenti capi II e III, rimangano ancora terreni da sistemare, gli Uffici della reintegra predisporranno il relativo piano di liquidazione definitiva.

Art. 23. — Il piano di liquidazione definitiva è costituito:

1° dalle piante planimetriche debitamente aggiornate;

2° dall'elenco generale descrittivo delle seguenti categorie di zone comprese nel tronco armentizio e nettamente fra loro distinte:

a) zone conservate e destinate agli usi ed ai fini previsti dall'art. 9;

b) zone già alienate, legittimate o reintegrate con l'indicazione dei proprietari e degli atti di vendita, di legittimazione e di reintegra;

c) zone occupate da reintegrare o da legittimare con l'indicazione degli attuali occupatori ed eventualmente dei titoli che ne autorizzarono l'occupazione;

d) zone disponibili per la vendita, da assegnare in via di prelazione ai frontisti o da alienare ai terzi, per inesistenza del diritto di preferenza o per decadenza da esso.

Art. 24. — Per la legittimazione delle zone occupate e per la vendita dei suoli disponibili d'assegnare in via di prelazione ai frontisti, il prezzo di stima è dall'Amministrazione ragguagliato al valore che le zone ed i suoli avrebbero allo stato saldo nel momento della compilazione del piano.

Il suddetto prezzo è ridotto di un decimo per coloro che ne effettuino il totale versamento non oltre il 30° giorno dalla data di arrivo dell'avviso che sarà loro inviato a mezzo posta.

Per le zone occupate da fabbricati ed accessori, qualora l'occupatore preferisca pagare il canone annuo, anzichè il prezzo di stima, il canone è ragguagliato all'interesse legale del prezzo stesso, ed è affrancabile col pagamento del prezzo corrispondente al canone capitalizzato al medesimo saggio.

Tanto per le zone comunque occupate, quanto per i suoli alienabili, è in facoltà dell'Amministrazione di consentire, con le cautele che riterrà necessarie, il pagamento rateale del prezzo di stima entro il termine massimo di anni 10 con l'interesse legale a scalare.

I possessori delle zone che risultino occupate abusivamente e siano ammesse a legittimazione o soggette a reintegra sono altresì tenuti a corrispondere la pena pecuniaria e l'ammontare del danno stabiliti dall'Amministrazione a norma dell'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158.

La pena pecuniaria, concorrendo giusti motivi, può essere ridotta nei limiti fissati dall'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, in favore di coloro che bonariamente regolarizzino i propri rapporti, nei modi stabiliti dall'Amministrazione, entro 30 giorni dalla notifica delle partecipazioni e diffide.

Art. 25. — Il progetto del piano, corredato dei computi metrici ed estimativi delle zone legittimabili e disponibili per la vendita ed accompagnato da apposita relazione illustrativa, viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, disposte le eventuali rettifiche e variazioni, ne ordina la pubblicazione.

Sino a quando il piano di sistemazione non abbia avuta completa attuazione è sempre in facoltà dell'Amministrazione di introdurre aggiunte e modifiche da pubblicarsi nei modi previsti per il piano.

Art. 26. — Gli Uffici speciali della reintegra provvedono alla pubblicazione dei piani approvati mediante:

1° deposito di un estratto delle piante planimetriche presso le Intendenze di finanza delle Provincie interessate;

2° inserzione nel Foglio annunzi legali delle Provincie medesime:

a) dell'elenco descrittivo delle occupazioni da reintegrare o da legittimare;

b) dell'elenco descrittivo delle zone assegnate ai frontisti aventi diritto a prelazione o alienabili ai terzi;

c) di un avviso che gli interessati possono esaminare le piante depositate a tutti gli effetti e nel termine previsto dal seguente art. 27;

3° affissione all'albo dei Comuni interessati di un esemplare del detto Foglio degli annunzi legali e deposito nella rispettiva segreteria di un estratto della pianta planimetrica. Di tale affissione e deposito i podestà danno notizia con pubblico manifesto, nel quale è fatta esplicita menzione della facoltà, da parte degli interessati, di presentare le proprie osservazioni, nei casi e con le modalità di cui al seguente articolo.

L'Amministrazione, oltre all'adempimento delle dette formalità, può disporre la notifica delle risultanze del piano per mezzo del messo comunale e l'invio di avvisi postali raccomandati agli occupatori frontisti che risultino avere interesse ad impugnare le risultanze del piano medesimo.

Art. 27. — Chiunque ritenga di avere interesse ad opporsi alle risultanze del piano, deve sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al n. 2 dell'art. 26, inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la domanda o il ricorso corredati dai documenti giustificativi.

Le risultanze del piano non impugnate nel termine suddetto diventano definitive ed esecutive, salvo per l'Amministrazione il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 25.

I possessori, in favore dei quali sia stata consentita la legittimazione totale o parziale delle zone occupate, ed i frontisti che siano stati ammessi ad esercitare il diritto di prelazione sulle zone disponibili per la vendita, devono espressamente dichiarare se accettino o rifiutino la legittimazione e l'acquisto preferenziale loro accordati. In caso di silenzio, le facoltà accordate s'intendono accettate con le condizioni rispettivamente stabilite.

Art. 28. — L'assegnatario dei suoli disponibili, che sia anche occupatore di zone contigue legittimabili, non può accettare o rifiutare la legittimazione di queste o l'acquisto dei primi senza che nello stesso tempo accetti o rifiuti rispettivamente l'acquisto dei suoli disponibili o la legittimazione delle zone legittimabili.

La rinuncia alla legittimazione non esime dall'obbligo di pagare la pena pecuniaria e i danni dovuti ai sensi del precedente art. 24.

Le zone per le quali l'assegnatario e gli altri aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione sono alienate ai terzi, a norma dell'art. 31.

Art. 29. — Delle domande e dei ricorsi di cui al precedente articolo 27 viene rilasciata ricevuta all'esibitore da parte dell'Ufficio ricevente.

Le domande ed i ricorsi suddetti sono presentati, anche per il tramite delle segreterie dei Comuni o degli Uffici finanziari competenti per territorio, agli Uffici della reintegra, i quali dopo aver provveduto per la loro istruttoria, li trasmettono con le proprie deduzioni e proposte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide sulle domande o sui ricorsi, approva definitivamente il piano e lo rende esecutivo.

Art. 30. — Gli Uffici della reintegra partecipano ai ricorrenti le definitive decisioni adottate dal Ministero in merito alle richieste fatte ed alle contestazioni sollevate, diffidando formalmente tutti gli interessati a sistemare i propri rapporti, e quindi trasmettono il piano stesso alla competente Intendenza di finanza per l'ulteriore esecuzione.

Gli Uffici di reintegra curano intanto la ripresa di possesso delle zone soggette a reintegra e procedono man mano alla consegna di quelle legittimate ed alienate in confronto di coloro che comprovino di aver versato le somme dovute.

Art. 31. — I suoli, dei quali non sia stata prevista l'assegnazione nel piano e quelli che pur essendo stati assegnati risultino non trasferiti per rinunzia o decadenza degli aventi diritto, sono alienati dalle Intendenze di finanza, mediante contratti da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con le norme in vigore per l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato.

CAPO V.

Disposizioni comuni.

Art. 32. — Le legittimazioni, le assegnazioni preferenziali, e le alienazioni dei suoli demaniali, a qualunque titolo e per qualsiasi causa ed uso, s'intendono fatte a corpo, non a misura, e senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

La legittimazione delle zone su cui siano stati edificati interi rioni di centri abitati comprende anche le zone occupate da passaggi, viali, accessi riconosciuti necessari per uso delle proprietà private e simili.

Nelle legittimazioni degli edifici isolati sono da comprendere le dipendenze strettamente necessarie, connesse od inservienti, all'uso di essi ed al loro accesso.

Quando in dipendenza dell'occupazione siano in atto servitù in danno del tratturo o della trazzera, il Ministero nel consentire la legittimazione stabilisce se esse debbano essere eliminate, conservate o modificate.

Art. 33. — I processi verbali di liquidazione conciliativa di cui all'art. 20, il piano di liquidazione divenuto esecutivo a norma del secondo comma dell'art. 27 e del secondo comma dell'art. 29, nonchè i contratti previsti dall'art. 31 costituiscono titolo per il trasferimento dei suoli di cui è disposta la legittimazione e l'alienazione e producono la sdemanializzazione di essi.

Sulla base di tali titoli le Intendenze di finanza procedono a spese degl'interessati all'adempimento delle formalità di registro, trascrizione, ipoteca e voltura.

A cura della stessa Intendenza di finanza si procede con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, per la riscossione delle somme dovute e non versate all'atto del trasferimento.

Art. 34. — A cominciare dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 17 e sino a quando il piano di liquidazione non sia reso esecutivo a norma del 2° comma dell'art. 30, la trattazione tecnica ed amministrativa delle vertenze pendenti e di quelle che ulteriormente sorgono nei riguardi delle zone comprese nel tronco armentizio che forma oggetto delle operazioni di assetto definitivo è demandata al competente Ufficio di reintegra. A tal fine le Intendenze di finanza trasmettono al detto ufficio i documenti relativi.

Art. 35. — Salve le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di liquidazione del Demanio armentizio nonchè di erogazione dei fondi stanziati per gli scopi previsti dall'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, le operazioni preparatorie ed esecutive della liquidazione sono affidate agli Uffici di reintegra che vi provvedono sia direttamente, sia a mezzo di sezioni da essi distaccate nelle località e per il tempo ritenuto necessario nell'interesse del servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1707.
Inscrizione del rimorchiatore « Panaria » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore denominato « Mario » di tonnellate 109,07 di stazza lorda, acquistato dalla Regia marina dalla Ditta « S.A.I.L.E.M. - Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi » di Roma, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Panaria », a datare dal 27 marzo 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 1708.
Esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni del predetto testo unico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È esente dall'imposta di consumo di cui all'art. 96 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, limitatamente al raccolto del corrente anno 1936, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti per uso familiare del produttore al quale non competa la esenzione di cui all'art. 30, n. 2, del predetto testo unico, ovvero venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli.

Ogni famiglia può usufruire di tale esenzione una sola volta nell'anno.

Art. 2. — Nei luoghi ove esista una unità di misura consuetudinaria per il commercio dell'uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti, la esenzione di cui al precedente art. 1 sarà applicata a tale misura consuetudinaria.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme interpretative aventi carattere obbligatorio per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 agosto 1936-XIV, n. 1709.
Disposizioni relative ad alcuni Uffici consolari ed ai rispettivi assegni.

N. 1709. R. decreto 3 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze, e con effetto dal 30 agosto 1936-XIV, il Regio consolato di 2ª categoria in Larnaca viene elevato a Consolato di 1ª categoria; la Regia agenzia consolare in Palma di Majorca viene soppressa ed è istituito nella stessa località un Regio consolato di 1ª categoria, con giurisdizione sulle Isole Baleari; e vengono soppressi gli assegni stabiliti con il R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, per il titolare del Regio consolato in Bitolj nonchè per il titolare del Regio vice-consolato in Adalia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1936 - Anno XIV

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze in data 22 corrente ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

(3837)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 22 corrente ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare.

(3838)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, in data 9 settembre 1936-XIV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di riversibilità.

(3839)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.